CITTA' DI RIESE PIO X

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero 48 in data 08-06-2023

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 E LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA PER IL TRIENNIO GIURIDICO 2023/2025 ED ECONOMICO 2023

L'anno duemilaventitre addì otto del mese di giugno alle ore 13:00, in modalità di videoconferenza, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

GUIDOLIN MATTEO	SINDACO	Presente in videoconferenza
QUARTO FRANCESCO	VICENSINDACO	Presente in videoconferenza
BASSO OMBRETTA	ASSESSORE	Assente
ANTONELLO JENNY	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
GAZZOLA DAVIDE	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
FANZOLATO MASSIMO	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Partecipa alla seduta **Candia Massimo** SEGRETARIO COMUNALE.

Il Sig. **GUIDOLIN MATTEO,** nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
- il decreto Sindacale n. 6 in data 30/12/2022 di nomina dei Responsabili di area e la loro sostituzione in caso di assenza o impedimento temporanei;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 ed il bilancio di previsione 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 16.02.2023 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione - P.E.G. 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 26/05/2023, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

PREMESSO che:
• il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
• le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
• in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021 con validità dal giorno successivo;

Richiamato l'art. 79 del nuovo CCNL 2019-2021 relativo alle poste che alimentano annualmente la parte stabile e quella variabile del fondo risorse decentrate;

Richiamata altresì la delibera di Giunta n. 121 del 06.12.2022 con la quale sono stati nominati i componenti della delegazione trattante di parte datoriale ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022, abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Integrativo, nelle persone di:
• Vice-Segretario comunale - Presidente;
• Responsabile dell'Area II Economico Finanziaria Culturale – componente;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

Preso atto pertanto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2023 non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, già effettuate ai sensi degli artt. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che, nel rispetto delle norme sopra citate, il fondo delle risorse decentrate 2023 è stato costituito dall'ufficio competente per quanto riguarda la parte stabile partendo dall'importo consolidato dell'anno 2017 ai sensi dell'art. 79 comma 1 CCNL 16.11.2022, come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento;

Rilevato che secondo l'art. 79 commi 2, 3 e 5 del CCNL 2019-2021 gli enti possono destinare alla parte variabile del fondo:
- le risorse di cui all'art. 67 comma 3 lett. a), b), c), d), f), g), j), k), del CCNL 2016-2018;
- un importo massimo corrispondente al 1,2% del monte salari 1997 da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del fondo per scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva;
- un importo massimo corrispondente allo 0,22% del monte salari 2018 da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- la somma a titolo di importi una tantum degli incrementi per le annualità 2021 e 2022 di cui all'art. 79 comma 1 lett. b) (euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018); tale somma non risulta soggetta al limite ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 ex art. 79 comma 6 CCNL 2019-2021;

Considerato che, spetta all'Organo esecutivo fornire le linee di indirizzo in merito alla contrattazione definendone i limiti entro cui la delegazione di parte pubblica, debba procedere alle relative negoziazioni con le parti sindacali, nei limiti delle risorse disponibili;

Richiamato l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";*

Preso atto delle indicazioni della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, che con la deliberazione n.6/2018 ha stabilito il seguente principio di diritto "*gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017*";

Ritenuto di esprimere le seguenti indicazioni per la costituzione della parte variabile del fondo delle risorse decentrate 2023:
- di iscrivere le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 79 CCNL 2019-2021 (euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018) di competenza degli anni 2021 e 2022, quali risorse variabili una tantum, nel Fondo relativo al 2023; tali quote per complessivi euro 5.915,00 non risultano soggette al limite ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 ex art. 79 comma 6 CCNL 2019-2021;
- di autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, dell'importo di euro 7.348,11 quale somma residua 2022, accertata a consuntivo, derivante dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
inoltre, essendone stata previamente accertata la relativa capacità di spesa nel Bilancio di previsione 2023, le risorse variabili vengono incrementate con:
- di iscrivere l'importo massimo di euro 6.921,02 corrispondente all'1,2% del monte salari 1997 esclusa la dirigenza ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL 16.11.2022;
- di destinare l'importo di euro 3.500,00 in applicazione dell'art. 79 comma 2 lett. c) del CCNL 16.11.2022 al conseguimento degli obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti negli strumenti di programmazione della gestione;
- di autorizzare l'utilizzo dello 0,22% del monte salari 2018 che per questo Comune ammonta a complessivi euro 1.637,29 destinando tale somma proporzionalmente ad integrazione della parte variabile del fondo 2023 e dello stanziamento della retribuzione di risultato del personale titolare di incarichi di elevata qualificazione (già P.O.) come previsto dall'art. 79 c.3 CCNL 2019-2021 e come dettagliato nel prospetto allegato al presente provvedimento; tali quote non risultano soggette al limite ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 ex art. 79 comma 6 CCNL 2019-2021;

Rilevato che il Comune di Riese Pio X fa parte dell'Unione di Comuni di Marca Occidentale di Vedelago in attuazione dell'atto costitutivo rep. n. 142774 in data 5/4/2016 del Notaio Dott. Francesco Imparato nonché dai successivi atti consiliari di trasferimento delle funzioni;

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 12/12/2017 sono stati forniti indirizzi e disposto il trasferimento di tutto il personale dipendente a tempo indeterminato delle funzioni trasferite alle dipendenze dell'Unione di Comuni di Marca Occidentale con decorrenza 01/01/2018, attraverso lo strumento del trasferimento di attività ex art.31 D. Lgs 165/2001, dando atto che da tale data l'attuale rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Riese Pio X prosegue, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'Ente Unione;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 13 del 23/02/2017 e n. 37 del 08/05/2017 con le quali sono state recepite l'accordo e l'appendice regolante i

criteri di trasferimento del personale comunale all'Unione di Comuni di Marca Occidentale;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 20 del 9/10/2018 che enuncia principi di diritto in materia di vincoli relativi alla spesa del personale di cui all'art. 1, c. 562, della Legge n. 296 del 2006 per le Unioni di Comuni;

Dato atto che il rispetto dei limiti di spesa del personale da certificare annualmente passa attraverso il meccanismo di calcolo con monitoraggio complessivo della spesa di personale dei singoli comuni e dell'Unione, da cui la necessità di rispondere ad idonee e responsabili forme di consultazione e comunicazione tra gli enti;

Rilevato che nel caso specifico la costituzione del fondo proprio dell'Unione è individuata nei valori consolidati nei rispettivi enti per il personale trasferito come determinati analiticamente dagli stessi;

Ritenuto determinare ai sensi dell'art. 79, del CCNL 2019-2021 le spettanze del personale trasferito all'Unione di Comuni di Marca Occidentale di Vedelago come meglio specificato nella tabella A allegata;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023 come risulta dall'allegato al presente provvedimento, oltre a rispettare il limite dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Ritenuto inoltre in questa sede di impartire alla delegazione trattante di parte datoriale i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa del personale dipendente per il triennio giuridico 2023/2025 ed economico 2023 atti a garantire:
- l'adozione di un contratto decentrato normativo rispettoso della legge e delle disposizioni contenute nel CCNL 2019/2021;
- che il contenuto del CCDI non possa essere in contrasto con i vincoli risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali anche riguardo agli oneri economici non previsti, né trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal CCNL;
- che le materie oggetto di contrattazione non possano essere trattate dal contratto integrativo in termini diversi e più ampi da quelli stabiliti dal nuovo CCNL, né avere contenuti difformi dalle disposizioni normative (art. 3 bis D.lgs. 165/2001);
- che la ripartizione delle risorse decentrate annuali garantisca l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 79 CCNL 16.11.22;
- il riconoscimento degli istituti contrattuali previsti dal nuovo CCNL e da questi demandati a livello decentrato secondo criteri e modalità che presuppongano effettive prestazioni lavorative rese sulla base dell'attribuzione formale degli stessi a cura delle figure apicali e tenendo conto della storicità di applicazione dell'istituto;
- l'indisponibilità alla contrattazione delle quote relative alle indennità di comparto e alle progressioni economiche orizzontali storiche già acquisite alla data del 01.01.2023 ora confluite in un unico importo denominato differenziale stipendiale (ex progressioni);

- l’attribuzione delle indennità condizioni di lavoro tenuto conto della storicità di applicazione dell’istituto e dell’effettiva ricorrenza delle condizioni che giustificano l’attribuzione di tali indennità;
- l’attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità in ragione dell’effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi formalmente adottati in coerenza con l’assetto organizzativo al personale dipendente e tenuto comunque conto della storicità di applicazione dell’istituto;
- l’attribuzione, con decorrenza 01.01.2023, di nuove progressioni economiche all’interno delle aree come già concordato nella precedente intesa definitiva del 01.12.2022, destinandovi le risorse previste dal nuovo CCNL nel rispetto delle procedure già definite nell’accordo integrativo del 01.12.2022 in quanto improntate alla selettività e al merito come previsto dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs.150/2009 e dall’art. 14 del CCNL 16.11.2022;
- che gli importi destinati alla performance organizzativa ed individuale dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti con il DUP 2023-2025 e contenuti all’interno del PIAO 2023-2025. Le risorse destinate a finanziare la performance organizzativa ed individuale dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell’Ente;

Richiamato il D.Lgs.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegaton.4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione nell’esercizio di liquidazione;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per la parte normativa ed economica 2023 si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa espresso dal Responsabile del servizio competente e di parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi degli artt. 49 c.1 e 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000,
- il D. Lgs. 118/2011,
- lo Statuto Comunale,
- il vigente regolamento di contabilità,
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo;

2) di prendere atto della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2023 secondo la tabella “allegato A” al presente atto che ne forma parte

integrante e sostanziale, che riporta anche la quota di fondo da trasferire all'Unione di Comuni Marca Occidentale;

3) di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2023 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.75/2017, e che detta spesa trova finanziamento con imputazione sui capitoli del bilancio di previsione 2023-2025 codificati 1080101 per compenso lordo e contributi e 1080107 per irap, dei rispettivi servizi in conto competenza secondo quanto disposto dal principio contabile applicato di cui all'allegato A/2 al D.Lgs.118/2011, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente per le risorse impegnate destinate ad essere imputate all'esercizio successivo;

4) di esprimere le seguenti indicazioni per la costituzione della parte variabile del fondo delle risorse decentrate 2023:
- di iscrivere le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 79 CCNL 2019-2021 (euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018) di competenza degli anni 2021 e 2022, quali risorse variabili una tantum, nel Fondo relativo al 2023; tali quote per complessivi euro 5.915,00 non risultano soggette al limite ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 ex art. 79 comma 6 CCNL 2019-2021;
- di autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, dell'importo di euro 7.348,11 quale somma residua 2022, accertata a consuntivo, derivante dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
inoltre, essendone stata previamente accertata la relativa capacità di spesa nel Bilancio di previsione 2023, le risorse variabili vengono incrementate con:
- di iscrivere l'importo massimo di euro 6.921,02 corrispondente all'1,2% del monte salari 1997 esclusa la dirigenza ai sensi dell'art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL 16.11.2022;
- di destinare l'importo di euro 3.500,00 in applicazione dell'art. 79 comma 2 lett. c) del CCNL 16.11.2022 al conseguimento degli obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti negli strumenti di programmazione della gestione;
- di autorizzare l'utilizzo dello 0,22% del monte salari 2018 che per questo Comune ammonta a complessivi euro 1.637,29 destinando tale somma proporzionalmente ad integrazione della parte variabile del fondo 2023 e dello stanziamento della retribuzione di risultato del personale titolare di incarichi di elevata qualificazione (già P.O.) come previsto dall'art. 79 c.3 CCNL 2019-2021 e come dettagliato nel prospetto allegato al presente provvedimento; tali quote non risultano soggette al limite ex art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 ex art. 79 comma 6 CCNL 2019-2021;

5) di impartire alla delegazione trattante di parte datoriale i seguenti indirizzi per la contrattazione integrativa del personale dipendente per il triennio giuridico 2023/2025 ed economico 2023 atti a garantire:
- l'adozione di un contratto decentrato normativo rispettoso della legge e delle disposizioni contenute nel CCNL 2019/2021;
- che il contenuto del CCDI non possa essere in contrasto con i vincoli risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali anche riguardo agli oneri economici non previsti, né trattare materie diverse da quelle ad essa espressamente demandate dal CCNL;

- che le materie oggetto di contrattazione non possano essere trattate dal contratto integrativo in termini diversi e più ampi da quelli stabiliti dal nuovo CCNL, né avere contenuti difformi dalle disposizioni normative (art. 3 bis D.lgs. 165/2001);
- che la ripartizione delle risorse decentrate annuali garantisca l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 79 CCNL 16.11.22;
- il riconoscimento degli istituti contrattuali previsti dal nuovo CCNL e da questi demandati a livello decentrato secondo criteri e modalità che presuppongano effettive prestazioni lavorative rese sulla base dell'attribuzione formale degli stessi a cura delle figure apicali e tenendo conto della storicità di applicazione dell'istituto;
- l'indisponibilità alla contrattazione delle quote relative alle indennità di comparto e alle progressioni economiche orizzontali storiche già acquisite alla data del 01.01.2023 ora confluite in un unico importo denominato differenziale stipendiale (ex progressioni);
- l'attribuzione delle indennità condizioni di lavoro tenuto conto della storicità di applicazione dell'istituto e dell'effettiva ricorrenza delle condizioni che giustificano l'attribuzione di tali indennità;
- l'attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità in ragione dell'effettivo esercizio di tali responsabilità in forza di atti amministrativi formalmente adottati in coerenza con l'assetto organizzativo al personale dipendente e tenuto comunque conto della storicità di applicazione dell'istituto;
- l'attribuzione, con decorrenza 01.01.2023, di nuove progressioni economiche all'interno delle aree come già concordato nella precedente intesa definitiva del 01.12.2022, destinandovi le risorse previste dal nuovo CCNL nel rispetto delle procedure già definite nell'accordo integrativo del 01.12.2022 in quanto improntate alla selettività e al merito come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs.150/2009 e dall'art. 14 del CCNL 16.11.2022;
- che gli importi destinati alla performance organizzativa ed individuale dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti con il DUP 2023-2025 e contenuti all'interno del PIAO 2023-2025. Le risorse destinate a finanziare la performance organizzativa ed individuale dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente;

6) di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche; le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2023;

7) di dare atto che l'esito della contrattazione normativa ed economica dovrà essere sottoposto a questa Giunta Comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.Lgs. 150/2009;

8) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per dare seguito alla contrattazione decentrata.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero 48 del 08-06-2023

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 E LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA PER IL TRIENNIO GIURIDICO 2023/2025 ED ECONOMICO 2023

Letto, approvato e sottoscritto:

Il SINDACO
F.TO GUIDOLIN MATTEO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Candia Massimo

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa